

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4316 del 19/09/2019
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA1) relativa alla società Saltarelli Srl (C.F. e P.I. 02607011208) per l'impianto esistente destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 2162, sito in Via Modigliani 10 Comune Crevalcore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4436 del 18/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SALTARELLI SRL (C.F. e P.I. 02607011208) con sede legale e operativa, in Via Modigliani 10 Comune Crevalcore (BO), per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Saltarelli Srl (C.F. e P.I. 02607011208) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216³, sito in Via Modigliani 10 Comune Crevalcore (BO), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
- **Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali potenzialmente contaminate** {Soggetto competente Comune Crevalcore};

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. insediatasi in data 24/01/2003

- **Comunicazione in materia di rifiuti**⁴ {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna};
 - **Autorizzazione emissioni in atmosfera** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁵{Soggetto competente Comune Crevalcore};
 - **Prende atto della trasformazione di ragione sociale da Saltarelli SNC di Saltarelli Stefano & Stefano &C a Saltarelli Srl**, intervenuta a seguito dell'atto notarile Rep n° 116467-33799 presso il Notaio Alessandro Frigo in Bomporto, in via Ravarino/Carpi n° 104/E.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B, C e D**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 5. E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanze della stessa.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁴ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Saltarelli SNC con sede legale e operativa Via Modigliani 10 Comune Crevalcore (BO), gestisce l'impianto rifiuti oggetto di comunicazione art. 216 dal 24/01/2003. L'azienda al fine di incrementare la gestione dei rifiuti trattati dagli attuali 882 t/a a 5.690 t/a. ha presentato, nella persona del Sig. Gilberti Fabio, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza, al S.U.A.P. del Comune Crevalcore in data 15/03/2017, Prot. 7762, domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013⁹, in quanto oltre che all'incremento appena citato sono interessate altre matrici ambientali come previsto dal D.P.R. 59/2013.
- Successivamente il SUAP del Comune ha trasmesso in data 27/03/2017 Prot. n. 2017/0009102 l'istanza ed i relativi allegati pervenuti agli atti di questa Agenzia PGBO6788 del 28/03/2017.
- ARPA SAC Bologna a seguito della verifica della documentazione allegata ha comunicato con nota del 31/05/2017 PGBO 12383/2019 SUAP del Comune di Crevalcore la necessità di assoggettare l'attività alla procedura di Screening in quanto l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto ricade tra gli impianti di cui all'allegato IV punto 7 lett. z.b) alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006 ed al punto B.2.57) dell'allegato B.2 alla L.R. (legge regionale Emilia-Romagna) n. 9/99 e s.m.
- In data 04/08/2017 prot 22608 la società Saltarelli Srl, ha presentato il progetto al Comune di Crevalcore per sottoporlo alla procedura di Screening acquisito agli atti di ARPAE con nota PGBO 19257/2017 del 16/08/2017.
- Successivamente con Determina Dirigenziale n° 7137 del 15/05/2018 della Regione Emilia Romagna ha escluso il progetto di modifica, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'impianto di trattamento rifiuti R3 e R13 in Comune di Crevalcore (BO)" dalla ulteriore procedura di V.I.A., condizionato al rispetto di alcune prescrizioni recepite nella documentazione integrativa allegata all'AUA.
- In data 11/01/2019 il SUAP di Crevalcore con nota prot. 867/2019, ha riattivato l'AUA come da nota in atti PG4767/2019 del 11/01/2019 ed inviata documentazione integrativa recependo le prescrizioni della determina di Screening.
- Successivamente Saltarelli SNC ha trasmesso una serie di integrazioni che si riportano di seguito:
 - In data 16/01/2019 in atti PG 2019/7473 documentazione inerente la trasformazione di ragione sociale da Saltarelli SNC a Saltarelli Srl come da atto notarile allegato, nuova documentazione antimafia ecc.

⁹ Per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

- Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP in data 21/01/2019 PG2019/9472 inerente relazione sulle acque e dichiarazione aree scoperte;
- Documentazione integrativa riguardo il rinnovo del certificato antincendio trasmessa dalla ditta in data 21/01/2019 PG2019/9877 ;
- Documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 04/03/2019 PG2019/34640 riguardo il piano di emergenza interno PEI, che ricomprende anche il rischio alluvioni come da prescrizioni di screening Determina Dirigenziale n° 7137 del 15/05/2018;
- Documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 06/06/2019, PG2019/89495, riguardo la rete delle acque reflue richiesta da Sorgeacqua Srl.
- Riguardo la matrice acque reflue con scarico il pubblica fognatura il Comune di Crevalcore a seguito del parere favorevole di Sorgeacqua Srl ha espresso il proprio parere favorevole prot. 2019/20000 in atti PG 106883 del 06/06/2019.
- Successivamente il Comune di Crevalcore ha trasmesso ulteriore parere favorevole¹⁰ in atti PG 2019/106954, del 08/07/2019, riguardo gli aspetti edilizio urbanistico confermando la chiusura della pratica edilizia CILA prevista nelle prescrizioni di Screening ed esprimendo il parere favorevole per la matrice rumore.
- A seguito del riscontro di alcuni errori presenti in planimetria e scheda tecnica il procuratore ha presentato in data 02/09/2019 in atti PG 135016/2019, planimetria gestionale rifiuti che aggiorna e sostituisce le precedenti, scheda tecnica e titoli di disponibilità dei locali.
- Per quanto riguardo l'incremento delle quantità lo stesso potrà essere attivato solo a seguito dell'adeguamento del progetto antincendio come previsto dal parere dei Vigili del Fuoco, a conclusione dei lavori la società dovrà trasmettere al Comune ed ARPAE il nuovo certificato incendi, per attivare l'incremento richiesto pari a 5200 tonn/anno di rifiuti plastici.
- Riguardo le verifiche antimafia questa Agenzia ha richiesto¹¹ in data 08/05/2019 il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La Prefettura ha comunicato con nota del 04/06/2019 che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune Crevalcore, ha espresso parere favorevole per la parte urbanistica-pianificazione, acque reflue e rumore¹² ed acquisito l'allegato emissioni di competenza di questa AACM, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹³. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente Saltarelli**

¹⁰ Prot. 21707 del 03/08/2019;

¹¹ Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR_BOUTG_Ingresso_0046338_20190508

¹² In regime di silenzio assenso;

¹³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Srl ad ARPAE ammontano ad € 322,00 come di seguono elencato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento con immissione in pubblica fognatura: non dovuti;
- Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00.
- Allegato C -matrice impatto acustico: non dovuti;
- Allegato D -matrice emissioni: € 296 ;

Bologna, data di redazione 18/09/19

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Stefano Stagni*¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 e successiva Delibera del Direttore Generale di ARPAE n°. 64/2019 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di posizione organizzativa sino al 31 ottobre 2019

Autorizzazione Unica Ambientale

SALTARELLI SRL - Comune di Crevalcore - via Modigliani n° 10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di, via MODIGLIANI n. 10 in Comune di CREVALCORE, individuato catastalmente al Foglio 96, Mappale 41 Sub 6, 7, 8 (visto il parere di Sorgeacqua Srl), “scarico di acque reflue domestiche ” provenienti dall'attività di recupero rifiuti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore come da prot 20000 del 08/07/2019, visto anche il parere di Sorgeacqua Srl. prot. n. 367 del 14/06/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/06/2019 al PGBO/2019/106883. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 2587/2019

Documento redatto in data 18/09/2019



COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 2019/0020000 del 08/07/2019 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 56/2018

Crevalcore, 08/07/2019

Al SUAP del Comune di Crevalcore
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Impianto adibito ad attività di raccolta e trattamento rifiuti plastici non pericolosi destinati al riutilizzo sito in Via Modigliani 10, Crevalcore (BO) - Ditta Saltarelli Snc di Saltarelli Stefano
Titolare: Saltarelli Stefano
parere relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 03/08/2018, Prot. n. 21707, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'Impianto citato in oggetto di proprietà della Ditta Saltarelli Snc di Saltarelli Stefano, sito in Via Modigliani 10, Crevalcore (BO);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata e le successive integrazioni;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003, la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005 ed il vigente Regolamento del Gestore Sorgeaqua Srl per la disciplina del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Nulla-Osta con prescrizioni all'allaccio ed allo scarico dell'insediamento sopracitato in pubblica fognatura, rilasciato dal Gestore S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota Prot.n. 367 del 14/06/2019, acquisita agli atti dello scrivente Comune in data 14/06/2019, Prot. n. 17388;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ad autorizzare in A.U.A. lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto adibito ad attività di raccolta e trattamento rifiuti plastici non pericolosi destinati al



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\ProtocolloNet_Local\CR\luciaronsivalle\DocAperti\Parere ambiente Saltarelli.doc

riutilizzo (identificato in planimetria catastale al Fg. 96, Mple 41, sub 6, 7 e 8) sito in Via Modigliani 10, Crevalcore (BO), sotto la generale osservanza del D.Lgs. 152/06, della D.G.R. n. 1053/03 e nel rispetto delle prescrizioni richieste dal Gestore S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota Prot.n. 367 del 14/06/2019, acquisita agli atti dello scrivente Comune in data 14/06/2019, Prot. n. 17388.

Distinti Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*

Allegato

- Nulla Osta ,Prot.n. 367 del 14/06/2019, del Gestore Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua Srl.



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\ProtocolloNet_Local\CR\luciaronsivalle\DocAperti\Parere ambiente Saltarelli.doc

**NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER EDIFICI CON SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

Prot. n. 367 del 14/06/2019

Richiesta n. **CR/005-19/DOM** del **25/01/2019**

In riferimento alla richiesta di NULLA OSTA relativa all'allacciamento al SII del fabbricato ubicato nel comune di **CREVALCORE**, via **MODIGLIANI n. 10**, individuato catastalmente al Foglio **96**, Mappale **41**, presentata da **SALTARELLI STEFANO**, legale rappresentante della ditta **SALTARELLI S.N.C.**, sulla base dell'analisi degli elaborati presentati, fatto salvo il diritto di terzi, si rilascia il **NULLA OSTA** alla realizzazione dei seguenti allacciamenti:

ALLACCIO ALLA RETE IDRICA N. _____

Punto di consegna: _____

Prescrizioni: _____

ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE N. **1M**

Punto di recapito:

L'innesto nella pubblica fognatura è già esistente nel punto **1M** in Via Modigliani.

Prescrizioni:

Il pozzetto **1B** viene definito di ispezione per le acque bianche.

ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE NERE N. **2M**

Punto di recapito:

L'innesto nella pubblica fognatura è già esistente nel punto **2M** in Via Modigliani.

Prescrizioni:

Il pozzetto **1N** viene definito di ispezione per le acque nere.

In base al Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08, si precisa quanto segue:

1. Il presente Nulla Osta è valido come autorizzazione allo scarico.
2. Il presente Nulla Osta non costituisce validazione per il dimensionamento idraulico delle reti private (cioè quella insistente su suolo privato nel caso dell'acquedotto e quella a monte dell'innesto alla dorsale stradale per quanto riguarda la fognatura) per le quali è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato.
3. Il presente Nulla Osta non sostituisce le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere derivanti da leggi e/o regolamenti, che andranno acquisite presso

- l'Amministrazione Comunale e gli enti competenti (autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie, autorizzazione in deroga emissioni rumorose, occupazione di suolo pubblico, ordinanza per la limitazione della circolazione stradale, autorizzazione dell'ente proprietario della strada), né i piani previsti in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, né eventuali adempimenti autorizzativi nei confronti di terzi.
4. Prima dell'inizio dei lavori di scavo anche in area privata, è necessario fare richiesta di segnalazione dei sottoservizi ai vari Enti gestori, compresa Sorgeaqua.
 5. Gli allacciamenti alla rete idrica verranno realizzati da Sorgeaqua su richiesta del privato. Tali allacciamenti rimarranno di competenza del gestore del SII fino al confine di proprietà.
 6. Gli allacciamenti fognari verranno realizzati dal privato, con sorveglianza dei lavori da parte di Sorgeaqua se il punto di immissione è sul collettore principale (pubblica fognatura). Tali allacciamenti rimarranno quindi di competenza del privato per eventuali manutenzioni, rifacimenti, pulizie fino alla dorsale di collettamento.
 7. Gli allacciamenti fognari dovranno essere realizzati nel rispetto delle Specifiche Tecniche Sorgeaqua.
 8. Sorgeaqua non risponde nel caso di eventi meteorici che saturino la capacità di deflusso della pubblica fognatura. Spetta all'utente tutelarsi dal rischio di rigurgiti tramite l'installazione a proprio carico di idonei dispositivi antiriflusso e/o l'adozione di copertura assicurativa. L'installazione di dispositivi antiriflusso è obbligatoria nei seguenti casi: utenze con seminterrati, utenze costruite a quote altimetriche inferiori e a rischio rispetto alle pubbliche fognature.
 9. La fossa biologica dovrà essere vuotata con periodicità adeguata ed i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/06, parte quarta e s.m.i..
 10. Eventuali rifiuti diversi dalle acque reflue domestiche non devono interferire e/o immettersi nel sistema fognario.
 11. E' necessario presentare nuova richiesta di nulla osta qualora, a seguito di un ampliamento, una ristrutturazione o di diversa destinazione d'uso dell'insediamento, si verifichi una variazione quali/quantitativa dello scarico od una modifica del sistema di convogliamento delle acque reflue.
 12. Il presente Nulla Osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuati nella planimetria. Per eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovrà essere ripresentata separatamente apposita richiesta debitamente corredata degli allegati previsti.

Allegati:

- Planimetria delle reti private con i visti di competenza (Tav. Planimetria generale percorsi scarichi);

IL RESPONSABILE TECNICO
Geom. Guazzi Manuela

*Atto Firmato Elettronicamente
secondo le normative vigenti*

Autorizzazione Unica Ambientale

SALTARELLI SRL - Comune di Crevalcore - via Modigliani n° 10

ALLEGATO B

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.152/2006
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A, dell'impresa Saltarelli Srl sede legale e operativa in Comune di Crevalcore (BO), via Modigliani n°10

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: R3 - Classe 3.

1. Motivazione

Saltarelli Srl, ha presentato tramite il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore istanza di A.U.A con nota agli atti di questa ARPAE-SAC di Bologna in data 28/03/2017 PGBO 6788 e s.i., nella quale è ricompresa anche la comunicazione di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06.

2. Descrizione impianto

I centro di recupero rifiuti in oggetto ricade in Comune di Crevalcore in via Modigliani n. 10 in Comune di Crevalcore, individuato catastalmente al Foglio 96, Mappale 41 Sub 6, 7, 8, la superficie complessiva occupata è di 3.800 mq, dei quali 1650 mq sono al coperto, la restante parte è costituita da piazzali esterni di 2150 mq, adibiti a deposito di materie prime seconde.

Il fabbricato e l'area ricadono¹ in ambito AP_1 "Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato", per l'ampliamento dell'attività esistente corrispondente alla destinazione d'uso U.18b "Attività operanti nel settore dei rifiuti" attraverso l'utilizzo di nuovi spazi;

Per quanto riguarda la pianificazione il sito oggetto di intervento risulta idoneo come accertato nel provvedimento di screening Determina Dirigenziale n° 7137 del 15/05/2018.

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

¹ Vedi parere urbanistico rilasciato nella procedura di Screening PG 10191/2018 del 03/05/2019

Per quanto riguarda il Piano di gestione del rischio alluvioni l'area oggetto di intervento è classificata come P2. (rischio medio);

Per quest'ultimo aspetto il proponente ha presentato dopo la determina di screening al Comune di Crevalcore le misure mitigative in caso di evento alluvionale, in regime di silenzio assenso il Comune non ha evidenziato criticità.

L'attività di recupero di cui alle tipologie 6.1 (rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici) e tipologia 6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche), consiste principalmente nel trattamento meccanico mediante la macinazione, vagliatura, separazione e selezione, al fine di ottenere un prodotto idoneo per il riutilizzo come materia prima secondaria. All'interno dell'edificio sono presenti 2 granulatori per la produzione di granuli a partire dal materiale proveniente dai precedenti trattamenti. L'attività di recupero [R3] nella quale è ricompresa implicitamente anche l'operazione R13², mira ad ottenere materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e nel rispetto del DM 5/2/98, così come modificato dal DM 186/2006. Le materie prime seconde ottenute sono costituite principalmente da polietilene, polipropilene e, in misura minore, ABS. Questi materiali verranno riutilizzati nel campo dell'industria della plastica e comunque in attività (artigianali o industriali) che richiedano l'impiego di questo tipo di materiale.

Il centro continuerà a gestire le attuali quantità pari a 780 t/a **I FASE** nel centro di recupero in oggetto, successivamente a seguito dell'ottenimento del nuovo Certificato Prevenzioni Incendi verrà attivata la **II FASE** paria **5200 t/a**. Prima dell'attivazione della seconda fase dovrà essere trasmesso a questa Agenzia e al Comune il nuovo certificato antincendio.

3. Valutazioni dell'Ufficio

Si propone l'iscrizione dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

4. Attestazione

Si attesta l'iscrizione della società Saltarelli Srl sede legale e operativa in Comune di Crevalcore (BO), via Modigliani n°10, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n°. **PGB0 6788/2018 del 28/03/2017**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

² Come propedeutica all'operazione R3;

5. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione e prescrizioni:

Prescrizioni:

Rischio alluvioni: Dovranno essere adottati da parte della Ditta proponente tutti gli accorgimenti, procedure e misure mitigative indicate nella relazione presentata al Comune in data 15/03/2017 prot. 7762 a corredo delle valutazioni degli impatti ambientali in caso di alluvione.

Condizioni di gestionali

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

I FASE

			t/a	Mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	102	32
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poli-accoppiati, anche di imballaggi CER [150101] [150105] [150106] [200101]		
CER 2002				
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [170405] [190102] [190108] [191202] [200140]		
CER 2002				
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER [100899] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191203] [200140]		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo e di rame ricoperto CER [160199] [160216] [170401] [170411]		
CER 2002				
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER [020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
CER 2002				
TIPOLOGIA	6.2	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche CER [070213] [070299] [120105] [160119] [160216] [160306]		

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno CER [030101] [030103] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
OPERAZIONE RECUPERO	R3	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	780	220
TIPOLOGIA	6.1/3	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER [020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
TIPOLOGIA	6.2/3	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] [120105] [160119] [160216] [160306]		

Operazione di recupero R3

b) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R3, pari a 780 tonnellate/anno per la **I fase**, a seguito della presentazione del CPI verrà attivata la **II fase** per un quantitativo di **5200 t/a**.

c) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R3) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- **6.1/3** "Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3].

6.1.4 Caratteristiche delle materie" Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

- **6.2/3** "Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3]."

6.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate .*

- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;

II FASE

			t/a	mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE DI RECUPERO ed ATTIVITÀ'	R3	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	5200	31
TIPOLOGIA ATTIVITÀ' ed	6.1/3	Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER [020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
TIPOLOGIA ATTIVITÀ' ed	6.2/3	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche CER [070213] [120105] [160119] [160216] [160306]		

* Capacità di stoccaggio impianto

Operazione di recupero R13

- a) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- b) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 102 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

6. Condizioni generali

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la

conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;

- f) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

7. Avvertenze

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 103,29 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario

Banca Unicredit spa - sul conto corrente IT 05 T 02008 02435 000104059154

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.

8. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

⁸ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁹ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, è quella allegata alla domanda di AUA la planimetria gestionale di riferimento è quella acquisita con PG 135016/2019 del 02/09/2019.

18. settembre 2019\

Autorizzazione Unica Ambientale

SALTARELLI SRL - Comune di Crevalcore - via Modigliani n° 10

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento rifiuti svolta dalla società SALTARELLI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Crevalcore, via Modigliani n° 10, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SALTARELLI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: MACINAZIONE RIFIUTI PLASTICI

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	4,5 mg/Nm ³
-----------------------------	------------------------

Impianto di abbattimento: ciclone separatore e filtro a tessuto

.....
L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo EPA 106, NIOSH 1007 e OSHA 75 per la determinazione del cloruro di vinile;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata

sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. Entro due mesi dall’attivazione della **II fase** di esercizio riferito all’incremento delle quantità di rifiuti trattati (da 780 t/a a 5200 t/a) la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1.

La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. La presa di campionamento del punto di emissione E1, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

In occasione della messa a regime del punto di emissione E1, coerentemente con la DGR n° 7137 del 15/05/2018, dovrà essere effettuata anche la ricerca del CVM in emissione ed i relativi referti analitici dovranno essere inviati unitamente alle analisi di messa a regime.

4. L’ARPAE nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 -

parte quinta.

5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SALTARELLI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SALTARELLI SRL - Comune di Crevalcore - via Modigliani n° 10

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico a firma del tecnico competente Fabio Gilberti, presentata dalla società Saltarelli Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Crevalcore.

Visto che il Comune di Crevalcore ha espresso parere favorevole con prescrizioni vedi prot 26263/2018 del 26/09/2018.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 27/01/2017 da Fabio Gilberti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società/ditta Saltarelli Srl relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

Prescrizioni specifiche contenute nel nulla osta del Comune prot 26263/2018 del 26/09/2018:

- 1. la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;*
- 2. le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;*
- 3. non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella documentazione presentata;*
- 4. l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda;*

5. effettuare a regime un monitoraggio dei livelli acustici assoluti e differenziali presso il recettore più vicino, con le attività a regime e comunque entro 1 anno dall'ottenimento dell'AUA e di inviare alla competente ARPAE i risultati analitici.

6. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

7. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 6 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 2587/2019

Documento redatto in data 18/09/2019



COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP

Rif. Prot. 21707 del 03/08/2018 – Istanza AUA

Procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Pratica **SUAP 199/2018**

Prot. n. 2018/0026263 del 26/09/2018

TITOLO 06 CLASSE 11 FASCICOLO 56/2018

Oggetto: **RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** comprendente:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti
- comunicazione o nulla osta relativi all' impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

derivanti da attività di raccolta e del trattamento di rifiuti plastici non pericolosi destinati al riutilizzo sita in via Modigliani, 10 Crevalcore - foglio 96 mappale 41 subalterni 6, 7 e 8.
Ditta SALTARELLI S.N.C. DI SALTARELLI STEFANO

Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 e ss.mm.e ii.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

In merito alla richiesta di autorizzazione unica ambientale in oggetto, presentata a questa Amministrazione in data 03/08/2018, Prot. 21707, nell'immobile posto in Crevalcore in Via Modigliani, 10, distinto catastalmente al F. 96,M. 41, Subb. 6, 7 e 8;

Dato atto che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'autorità competente è ARPAE;

Richiamata l'istanza prot. n. 22608 del 04/08/2017 riguardante la Procedura di Verifica (Screening) ai sensi della L.R. 9/99 Titolo II, come modificata dal vigente D.Lgs. 152/06 per modifiche progettuali all'impianto di trattamento rifiuti R3 per aumento capacità di rifiuti trattati, in merito alla quale l'autorità competente, Regione Emilia Romagna, ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA, Rif. DET n. 7137 del 15/05/2018 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese ai fini dell'acquisizione del Nulla Osta acustico, a firma del tecnico Fabio Giliberti (Per. Ind./MO/ 1867);

Visti il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe V "Aree prevalentemente industriali - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" (70-60 dBA);

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore – del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Vista la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* redatta Fabio Giliberti (Per. Ind./MO/ 1867), Iscrizione albo provinciale di Modena Tecnici competenti acustica ambientale con D.D. Regionale numero 11394, da cui risulta che *“Il limite massimo di immissione è rispettato nei punti considerati, durante il periodo di riferimento diurno. Il criterio differenziale (CD), stabilito dall’art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97, è rispettato in prossimità dei ricettori considerati, durante il periodo di riferimento diurno. In base alle considerazioni sopra riportate si può concludere nel seguente modo: l’attività produttiva della ditta “SALTARELLI S.n.c. di Saltarelli Stefano & C.”, non provoca cambiamenti sostanziali del clima acustico della zona oggetto di indagine durante il periodo di riferimento diurno”*;

Viste le prescrizioni/condizioni richiamate nella DET Num. 7137 del 15/05/2018;

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico, con la presente

RILASCIA

NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA

alla realizzazione di opere e interventi oggetto, con l'obbligo di adempiere alle seguenti disposizioni:

- 1) *la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;***
- 2) *le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;***
- 3) *non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella documentazione presentata;***
- 4) *l’installazione di nuove sorgenti sonore o l’incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda;***
- 5) *effettuare a regime un monitoraggio dei livelli acustici assoluti e differenziali presso il recettore più vicino, con le attività a regime e comunque entro 1 anno dall’ottenimento dell’AUA e di inviare alla competente ARPAE i risultati analitici.***

Alla violazione delle disposizioni citate si provvede con l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.10, comma 3, della legge 447/95 e ss.mm. e ii.

Per Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Michele Bastia)
La Responsabile del Servizio Delegata
(Geom. Mirna Quaglieri)
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna



Area Tecnica
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP

Via Persicetana, 226
40014 Crevalcore (BO)
Tel. 051/98.83.11 Fax 051/98.09.38
www.comune.crevalcore.it

Rif. Prot. n. 21707/03.08.2018

Procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Pratica SUAP n. 199/2018

Prot. n. 0020042/2019

TITOLO 6 CLASSE 11 FASCICOLO 56/2018

Crevalcore, li 08/07/2019

Spett.le **ARPAE SAC**

Trasmesso a mezzo pec all'indirizzo:
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Autorizzazione unica ambientale rif. porzione di fabbricato ad uso produttivo, Via Modigliani 10, f. 96, mapp. 41 subb. 6,7 e 8, ditta Saltarelli Snc. Trasmissione pareri ai fini della conclusione della pratica.**

In merito alla istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA) presentata a questa amministrazione in data 03/08/2018 e registrata al protocollo generale del comune con prot. 21707, ai fini della conclusione della pratica, si trasmettono i seguenti pareri:

- si trasmette nuovamente il nullaosta comunale in materia acustica prot. 26263 del 26/09/2018;
- il parere Sorgeacqua ns. prot. 17388 del 14/06/2019;
- il parere comunale sulla matrice idrica, con relativo nullaosta, prot. 20000 del 08/07/2019, trasmessovi con prot. 20035 del 08/07/2019.
- Si dà infine atto che la parte edilizia (pratica di CILA) può considerarsi conclusa positivamente.

Si ricorda che: istruttore tecnico dell'Ufficio Ambiente è il Dott. Luca Magri, responsabile Servizio Urbanistica è la Geom. Mirna Quaglieri e referente Suap l'istruttore amministrativo Dott.ssa Francesca Borelli (051/988409).

Distinti saluti.

Il Dirigente Area Tecnica
(Geom. Michele Bastia)
(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.